Le **attività regolamentate** sono quelle attività economiche imprenditoriali disciplinate da specifiche norme di settore, il cui esercizio è subordinato al possesso di particolari requisiti morali e tecnico-professionali.

clicca qui per vedere le Attività regolamentate

L'esercizio delle attività regolamentate (o attività soggette a verifica) è subordinato alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Registro delle Imprese.

La **Segnalazione Certificata di Inizio Attività** (**SCIA**) – introdotta dal D.L. n. 78/2010, convertito e modificato dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha riscritto l'art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituendo la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) precedentemente prevista – **consente di avviare un'attività di impresa con un'unica comunicazione in cui si autocertifica, contestualmente alla denuncia di inizio attività, il possesso di tutti i requisiti previsti per il legittimo esercizio della stessa**.

La SCIA, allegata al modello di Comunicazione Unica (di iscrizione o variazione) al Registro delle Imprese, consentirà, pertanto, ai soggetti interessati di **avviare immediatamente** (una volta in possesso della ricevuta che attesta l'avvenuta ricezione della pratica da parte dell'ente) l'attività segnalata, ricorrendone gli altri presupposti di legge.

Attraverso la SCIA non sarà più necessario, quindi, attendere 30 giorni per l'avvio dell'impresa: **l'attività potrà essere iniziata lo stesso giorno della presentazione della segnalazione** all'Amministrazione competente.

La Camera di Commercio, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, accerta il possesso dei requisiti e, nell'ipotesi di carenza degli stessi, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, fatta salva la possibilità di regolarizzare la posizione entro il termine fissato dall'amministrazione.

La SCIA deve:

- essere presentata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza: l'inizio di attività dichiarato nella pratica deve **coincidere** con la data di presentazione della SCIA;
- essere allegata ad un modello telematico di Comunicazione Unica di iscrizione/variazione al Registro delle Imprese;
- contenere le autocertificazioni necessarie per documentare il possesso dei requisiti personali, morali e professionali previsti dalle normative.

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA NON PIU' DOVUTA

Si informa l'utenza che **non è più dovuta la tassa di concessione governativa pari ad € 168,00**,di

cui alla Tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972, ai fini dell’avvio delle attività di commercio all’ingrosso, impiantistica, autoriparazione, pulizia, facchinaggio, agente e rappresentante di commercio e agente affari in mediazione.
È quanto ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con parere contenuto nella risposta all’Interpello del 27 agosto 2014, Prot. 109864 presentato dalla CIDEC della Campania il 16 settembre 2013, argomentando che poiché l’iscrizione nel Registro Imprese, come quella nel REA, dei dati relativi ai soggetti fisici abilitanti allo svolgimento delle attività suddette, non ha natura abilitante all’esercizio delle stesse, la tassa sulle concessioni governative non è dovuta.

Per informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti:

- registro.imprese@ss.camcom.it
- Dottor Andrea Onida 079/2080250

Ultima modifica

Ven, 03/10/2025 - 12:23